

Svolgimento del processo

- 1.- Il sig. [Omissis] ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Reggio Emilia, contro avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2007 ai fini Irpef, Irap, Iva, relative sanzioni ed interessi; ammontare del valore della lite al fine della nota spese € 595.566,00#.
- 2.- L'Agenzia, nell'atto impugnato, assume che il Ricorrente abbia utilizzato fatture emesse per operazioni oggettivamente inesistenti; la prova della veridicità della suddetta affermazione si concretizzerebbe in tutta una serie di incongruenze ed antinomie rilevate dal confronto tra gli elenchi clienti fornitori inviati dallo Stesso e quelli inviati da sette suoi fornitori; la forza probante di queste incongruenze ed antinomie sarebbe, poi, avvalorata dall'analisi delle singole posizioni fiscali dei richiamati fornitori che, in molti casi, avrebbe rilevato la disponibilità di un numero di dipendenti del tutto insufficiente per poter svolgere l'opera loro subappaltata.
- 3.- Il Ricorrente, dopo aver sottolineato come l'avviso impugnato sia stato emesso il giorno dopo la consegna dei documenti richiesti con questionario, deduce, in via pregiudiziale, che lo stesso sarebbe illegittimo e dunque nullo per carenza di motivazione, e, nel merito, che le prestazioni di servizi, ipotizzate come inesistenti, sarebbero del tutto reali, come dimostrato da copiosa documentazione che riversa in atti; il Ricorrente chiede, infine, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'atto impugnato.
- 4.- L'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui, richiamando e riproponendo le argomentazioni già dedotte in sede di motivazione dell'atto impugnato, ne chiede la conferma con, conseguente, rigetto del ricorso.
- 5.- All'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

6.- Il ricorso merita accoglimento anche se per motivi diversi da quelli dedotti dal Ricorrente; come ricordato dallo Stesso, in sede di gravame, l'Agenzia chiese, in fase precontenziosa, la produzione di una serie di documenti contabili; la motivazione dell'atto impugnato così narra: "In data 09 Novembre 2012 l'ufficio scrivente ha notificato al "Ricorrente" in qualità di titolare della ditta omonima, l'invito n. ... al fine di espletare i controlli, di competenza relativi all'anno di imposta 2007. In tale invito si richiedeva la presentazione della seguente documentazione fiscale/contabile:

- registri IVA;
- fatture acquisto e vendita in originale;
- eventuali contratti d'opera, appalto, subappalto stipulati;
- conti di mastro;
- libro giornale;
- estratti conto bancari anni di imposta 2007 e 2008, con matrici assegni emessi;
- bilancio di verifica anni d'imposta 2007 e 2008.

In data 03/12/2012, come risulta da verbale consegna documenti prot. n. ... il "Ricorrente" a mezzo di persona delegata ha presentato la seguente documentazione:

- fotocopie estratti conto bancari anni di imposta 2007 e 2006;
- fotocopie contratti d'opera e di appalto;
- fotocopie fatture emesse e di acquisto anno di imposta 2007;
- bilancio di verifica anno imposta 2007;
- fotocopie registri, IVA, anno di imposta 2007;
- fotocopie conti di mastro anno di imposta 2007.

In data 11/12/2012 come risulta da verbale consegna documenti prot. n. ... il "Ricorrente" a mezzo di persona delegata, ha presentato la seguente ulteriore documentazione, dando conferma della documentazione acquisita via e-mail:

- fatture emesse e di acquisto in originale anno di imposta 2007;

- n. 33 blocchetti matrici assegni emessi in originale;
- bilancio di verifica anno di imposta 2008 e partitari anni 2008, 2009, 2010, 2011 (acquisiti via e-mail il 10/12/2012)"; l'avviso di accertamento impugnato veniva emesso, come da data in calce allo stesso il 12/12/ 2012; come dispone l'[art. 10](#), comma 1, L. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente, "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede"; la Corte di cassazione interpretando la richiamata norma ha confermato il principio di diritto di diritto secondo cui "Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito in materia tributaria dall'[art. 10](#), comma primo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), trovando origine nei principi affermati dagli [artt. 3](#), [23](#), [53](#) e [97](#) Cost., espressamente richiamati dall'art. 1 del medesimo statuto, è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa. (Fattispecie relativa alla prova della definizione per condono, ex [art. 16](#) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed alla conseguente estinzione del processo, ritenuta acquisita in virtù della reiterata mancata risposta della P.A. interpellata sul punto, la vetustà della controversia e i pagamenti certi di alcune rate, oltre la prima, da parte del contribuente), *cfr.* sent. n. 9308/2013, ma già in sent. n. 2006/21513; se ora applichiamo il richiamato principio di diritto, da cui non vi è motivo per discostarsi in questa sede, alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, non può che conseguirne l'annullamento dell'atto impugnato per violazione da parte dell'Agenzia del suddetto principio di tutela dell'affidamento e della buona fede; invero la tempistica evidenziata in narrativa, (l'atto risulta emesso il giorno dopo quello in cui sono stati consegnati gli ultimi documenti richiesti), comprova, stante la materiale impossibilità che tutti i documenti consegnati siano stati analizzati in così limitato spazio temporale, (si pensi solo alla laboriosità di analizzare i partitari o il bilancio di verifica), come l'Agenzia avesse già maturato, comunque, la volontà di emettere l'atto impugnato, indipendentemente da ogni possibile produzione documentale del Ricorrente, con ciò ledendo, appunto, un principio cardine dei rapporti tra fisco e Contribuente, quello della tutela dell'affidamento e della buona fede con ciò rendendo inutilmente più onerosa l'attività difensiva precontenziosa del Ricorrente; il ricorso va, pertanto, accolto e l'atto impugnato annullato; stante i motivi di accoglimento le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; spese di giudizio compensate.